



TRIBUNALE DI FERRARA

ORDINANZA

RG ES 1023/2019

IL GE

Sciogliendo la riserva che precede,
letti gli atti e documenti di causa,
rilevato che che in atti l'opposto non ha prodotto allo stato, la prova della titolarità dei crediti oggetto dell'atto di precetto, in quanto non è stato prodotto il contratto di cessione, ma solo la procura speciale e la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale che sono insufficienti a dimostrare l'esistenza della legittimazione attiva contro i debitori (cfr Tribunale di Ferrara sent 288/19 del 09/04/19 e Cass sent 22268/18), pertanto, occorre una più ampia istruttoria nella fase di merito dell'opposizione ritenuto che allo stato, vi siano gravi motivi per sospendere la procedura esecutiva, viste le sentenze Cass nn 22033/11 e 22503/11 circa la necessità in questa fase di pronunciarsi sulle spese di lite

PQM

sospende l'esecuzione e assegna termine sino al 28/02/20 per la riassunzione o introduzione del giudizio di opposizione avanti al Giudice competente secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa al ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art 163 bis cpc (o altri se previsti) ridotti della metà. (per i giudizi di opposizione in sede civile, invita le parti alla rigorosa osservanza del disposto di cui agli artt. 167 e 168 cpc per quanto concerne, in particolare, la formazione del fascicolo di parte; da ultimo, al fine di evitare rinvii d'ufficio, invita le parti a prendere visione delle date di udienza presso la Cancelleria Civile). Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1000/00 oltre accessori e spese generali 15% come da DM 55/14

Si comunicati

Ferrara, 21/12/2019

Dr ssa Leonarda D'Alonzo

IL G E

Firmato Da: D'ALONZO LEONARDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 469831ebe7254e635f5762be234ed415

